

Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale, 1° aprile 2020, n.5.

1. Criteri e modalità applicabili a tutte le tipologie di finanziamento

La domanda per la concessione dei finanziamenti è presentata alla banca convenzionata ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 80/1982 ed è corredata:

- a) dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2020, attestante tutti gli aiuti eventualmente percepiti con riferimento alla Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 24 marzo 2022;
- b) dalla documentazione fiscale attestante il fatturato globale dell'impresa riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso.

L'Amministratore del Fondo e la banca mettono a disposizione la modulistica per la presentazione della domanda.

Esperita la valutazione di merito creditizio, la banca trasmette all'Amministratore del Fondo la domanda con la documentazione ad essa allegata.

A seguito del ricevimento della documentazione di cui sopra e a conclusione positiva dell'istruttoria, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione dei finanziamenti e trasferisce alla banca la provvista necessaria alla loro erogazione.

Nel caso dei finanziamenti per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale e per il fabbisogno di liquidità aziendale, la natura meramente finanziaria dell'istruttoria è tale che la comunicazione bancaria di avvenuta quantificazione e concessione dei finanziamenti è da ritenersi idonea a determinare, in termini esaustivi ed equivalenti alla relazione istruttoria relativa alle altre tipologie di finanziamento, gli elementi necessari al trasferimento alla banca della provvista destinata all'erogazione dei finanziamenti medesimi. Conseguentemente, per gli stessi finanziamenti, l'Amministratore del Fondo trasferisce alla banca la provvista necessaria alla loro erogazione ricevute dalla stessa banca la domanda di finanziamento con la documentazione ad essa allegata e la comunicazione bancaria di deliberazione o valutazione favorevole alla erogazione dei finanziamenti.

I finanziamenti sono erogati in un'unica soluzione e sono estinti secondo le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 2 della legge regionale 80/1982.

Per il rispetto dei termini di cui all'Allegato 1, Art. 3, comma 1, lettera b) della deliberazione n. 475 del 29 marzo 2024, si fa riferimento alla comunicazione bancaria di cui sopra.

2. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale delle imprese di allevamento del settore zootecnico da latte e del settore cunicolo.

I finanziamenti consistono in un finanziamento bancario agevolato per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale a soccorso dell'aumento delle spese di gestione e dei costi produttivi nell'attuale congiuntura economica e finanziaria originatasi dalla crisi russa ucraina.

I beneficiari dei finanziamenti sono le imprese, con unità produttive situate nel territorio regionale, attive nell'allevamento del settore zootecnico da latte (stalle) o del settore cunicolo.

Le imprese presentano alla banca, unitamente alla domanda di finanziamento, la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il fabbisogno di liquidità dell'impresa relativo all'attività di allevamento del settore zootecnico da latte o del settore cunicolo per i successivi 12 mesi.

L'importo massimo dei finanziamenti, pari al fabbisogno di liquidità attestato dalle imprese, non può superare i 35.000,00 euro.

Il valore dell'aiuto è pari al valore nominale del finanziamento.

I finanziamenti hanno durata minima di 5 anni e massima decennale. La durata massima del preammortamento è pari a 24 mesi.

Non è consentita l'estinzione del finanziamento prima che siano trascorsi 5 anni dalla sua erogazione.

3. Criteri e modalità riferibili ai Finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti finalizzati, nell'ambito di filiere del latte in regione, a consentire la continuità di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte prodotto in unità produttive situate nel territorio regionale.

I finanziamenti consistono in un finanziamento bancario agevolato per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti finalizzati, nell'ambito di filiere del latte in regione, a consentire la continuità di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte prodotto in unità produttive situate nel territorio regionale e di seguito denominate stalle, a prescindere dal relativo conduttore.

Le filiere si intendono realizzate nel caso in cui le imprese beneficiarie, di seguito denominate "imprese madri", trasformino e commercializzino latte acquistato, per oltre il 75% del totale su base annua, dalle stalle o da imprese socie che l'abbiano acquistato dalle stalle. Le stalle devono comunque possedere, al momento della domanda di sovvenzione, almeno 30 (trenta) capi animali.

I progetti sono realizzati dalle imprese madri per mantenere l'approvvigionamento del latte da stalle per le quali situazioni di difficoltà finanziaria e gestionale pregiudicano la continuità produttiva.

I progetti prevedono il conferimento temporaneo dell'attività della stalla all'impresa madre e gli interventi necessari per il ripristino della sua efficienza produttiva. Il periodo di conferimento, comunque non inferiore a 12 mesi, è commisurato alla tempistica prevista per il ripristino dell'efficienza produttiva della stalla.

È beneficiaria del finanziamento l'impresa madre.

Le domande di finanziamento sono inoltrate all' Amministratore del fondo con allegata la seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa madre;
- b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni previste per l'impresa madre e per la stalla;
- c) piano di esecuzione del conferimento;
- d) il preventivo di spesa del progetto.

I finanziamenti sono concessi a fronte di spese preventivate relativamente alle seguenti tipologie:

- a) il capitale circolante attinente alle spese di funzionamento della stalla per la durata del periodo di conferimento temporaneo dell'attività e comunque nel limite massimo di 24 mesi successivi alla presentazione della domanda di sovvenzione;
- b) l'eventuale ricovero temporaneo della mandria;
- c) il godimento reale, a qualsiasi titolo, di impianti, macchinari ed attrezzature per l'utilizzo nella stalla.
- d) l'acquisto di nuovo bestiame da allevare nella stalla;
- e) investimenti concernenti manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni di immobili.

Sono ritenute ammissibili le spese di cui alla lettera a), b) e c) che l'impresa madre attesta con idonea documentazione di aver sostenuto, prima del conferimento della stalla, a partire dalla data del 22 aprile 2022 di approvazione del Regime di aiuto SA.102522 (2022/N) per l'applicazione delle condizioni della Comunicazione 2022/c/131 i/01 della Commissione europea.

A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione dei finanziamenti e ricevute le comunicazioni bancarie di avvenuta deliberazione di erogazione dei finanziamenti medesimi, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione dei finanziamenti.

L'importo massimo dei finanziamenti è pari al fabbisogno di liquidità preventivato dalle imprese e non può superare i 140.000,00 euro.

Il valore dell'aiuto è pari al valore nominale del finanziamento.

I finanziamenti hanno durata minima di 5 anni e massima decennale. La durata massima del preammortamento è pari a 24 mesi.

4. Criteri e modalità riferibili ai Finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo agli investimenti.

I finanziamenti consistono in un finanziamento bancario agevolato per la realizzazione di investimenti che risultano agevolabili nella forma di contribuzione ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), articolo 3, commi da 63 a 83 per progetti finalizzati a promuovere la razionale utilizzazione dei territori montani allo scopo di contrastare la polverizzazione fondiaria e di sviluppare le attività economiche in ambito agricolo e forestale, favorendo così la residenzialità dei giovani e cercando di evitare l'abbandono ed il conseguente dissesto idrogeologico delle aree montane.

L'importo massimo dei finanziamenti è pari a:

- a) euro 31.250,00 per investimenti inerenti la produzione di prodotti agricoli;
- b) euro 250.000,00 per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli o le stesse attività unitamente all'attività di produzione di prodotti agricoli.

Il valore dell'aiuto è pari al valore nominale del finanziamento.

Per la concessione dei finanziamenti trovano applicazione i criteri applicabili per la concessione dei contributi in conto capitale in alternativa ai quali vengono erogati i finanziamenti, di seguito contributi.

La domanda per la concessione dei finanziamenti, oltre a quanto previsto dal precedente paragrafo 1 è presentata all'Amministratore del Fondo corredata dalla documentazione prevista per la concessione dei contributi. L'amministratore del Fondo mette a disposizione la modulistica per la presentazione della domanda.

Nel caso di investimenti per i quali sono già stati richiesti contributi o finanziamenti, ai fini dell'istruttoria di competenza dell'Amministratore del Fondo, sono validi, oltre alle domande, gli atti istruttori già compiuti, mentre per l'istruttoria di competenza bancaria l'impresa richiedente presenta apposita domanda alla banca

convenzionata redatta su modello messo anch'esso a disposizione dall'Amministratore del Fondo.

La domanda per la concessione dei finanziamenti non può essere presentata per investimenti per i quali sono già stati concessi contributi.

Ricevuta la comunicazione bancaria di avvenuta deliberazione di erogazione del finanziamento e a conclusione positiva dell'istruttoria, l'amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento.

I finanziamenti sono erogati sotto forma di mutui della durata massima di 15 anni, compreso il periodo di preammortamento, a copertura degli oneri derivanti dagli investimenti.

Le erogazioni possono essere somministrate in una o più soluzioni, di cui la prima non inferiore al cinquanta e non superiore all'ottanta per cento, all'atto della concessione del finanziamento da parte dell'Amministratore del Fondo. La seconda erogazione è somministrata a saldo, ad avvenuta ed accertata esecuzione degli investimenti da parte dell'Amministratore del Fondo che a tal fine provvede ad emettere apposito verbale di accertamento dell'avvenuta esecuzione degli investimenti e a trasmetterlo alla Banca.

5. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di conduzione ed il fabbisogno di liquidità aziendale.

I finanziamenti consistono in un finanziamento bancario agevolato per l'anticipazione delle spese di conduzione e per il fabbisogno di liquidità aziendale a soccorso di situazioni di necessità di liquidità, di difficoltà finanziaria e di accesso al credito relative all'attività dell'impresa.

I beneficiari dei finanziamenti sono le imprese, con unità produttiva situata nel territorio regionale, che svolgono in regione una delle seguenti attività:

- a) produzione di prodotti agricoli;
- b) trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- c) trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli;
- d) gestione forestale;
- e) pesca e acquacoltura.

Il valore dell'aiuto è pari al valore nominale del finanziamento.

I finanziamenti hanno durata minima di 5 anni e massima di 15 anni. La durata massima del preammortamento è pari a 24 mesi.

L'importo massimo dei finanziamenti è pari al fabbisogno di liquidità preventivato dalle imprese e non può superare i massimali previsti dalla Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 24 marzo 2022 e sue successive modificazioni decurtati dagli importi dei finanziamenti per l'anticipazione delle spese di conduzione e della liquidità aziendale concessi ed erogati a ciascuna impresa nell'ambito del "Programma Anticrisi COVID-19" di cui articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19), con esclusione di quelli relativi agli investimenti di cui all'allegato 1, paragrafi 2 e 5 della delibera della Giunta regionale 1619/2022 concessi ai consorzi e alle società consortili.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE